



Al Ministro dell'economia e delle finanze

di concerto con

il Ministro dello sviluppo economico

VISTA la direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE;

VISTA la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e l'attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006;

VISTO il decreto legislativo 4 ottobre 2019 n. 125 recante modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE) e l'attuazione del Regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 modificata dalla Direttiva (UE) 2018/843 del 30 maggio 2018;

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 21, comma 5;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (“Codice in materia di protezione dei dati personali);

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

ACQUISITO il concerto del Ministro dello sviluppo economico, espresso con nota n.. del...

ACQUISITO il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nella seduta del....

DECRETA

SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 (Definizioni)

1. Nel presente decreto:
 - a) **decreto antiriciclaggio** indica il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni;
 - b) **codice in materia di protezione dei dati personali** indica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.
2. Ai fini del presente decreto, si intende per:
 - a) **comunicazione unica d'impresa**: la comunicazione telematica di cui all'articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;
 - b) **controinteressati all'accesso**: i titolari effettivi di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust e di istituti giuridici affini che siano incapaci o minori di età nonché i titolari effettivi di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust e di istituti giuridici affini per i quali, dall'accesso all'informazione sulla titolarità effettiva, effettuato dai soggetti di cui alla lettera q), derivi un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione, valutabile secondo un approccio caso per caso e previa dettagliata valutazione della natura eccezionale delle circostanze;
 - c) **dati identificativi**: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica, gli estremi del documento di

- identificazione e, ove assegnato, il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e, ove assegnato, il codice fiscale;
- d) **dati e condizioni oggetto di accesso:** il nome, il cognome, il mese e l'anno di nascita, il paese di residenza e la cittadinanza del titolare effettivo di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust e di istituti giuridici affini e le condizioni di cui all'articolo 20, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto antiriciclaggio;
 - e) **gestore:** Infocamere, che gestisce per conto delle Camere di commercio il sistema informativo nazionale ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modificazioni e integrazioni;
 - f) **imprese dotate di personalità giuridica:** le società a responsabilità limitata, le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società cooperative;
 - g) **informazioni relative alla titolarità effettiva di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana:** le informazioni relative a:
 - 1) l'identità del costituente o dei costituenti;
 - 2) l'identità del fiduciario o dei fiduciari, anche detti *trustee*, ivi comprese le ipotesi in cui detto stato giuridico sia riferito a *trust company*, ossia ad imprese dotate di personalità giuridica e a persone giuridiche private che hanno ad oggetto sociale l'assistenza dei clienti nell'istituzione dei trust e nella gestione dei patrimoni; per tali *trust company* il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche di cui alle lettere t);
 - 3) l'identità del guardiano o dei guardiani o di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, ivi comprese le ipotesi in cui detto stato giuridico sia riferito a imprese dotate di personalità giuridica e a persone giuridiche private; in dette ipotesi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche di cui alle lettere t);
 - 4) l'identità del beneficiario o la classe di beneficiari, per tali intendendosi i soggetti, individuati dal costituente o dai costituenti nell'atto istitutivo ovvero nominati successivamente dal costituente o dal guardiano, che godono delle utilità dei beni conferiti in *trust* ovvero cui i medesimi beni sono devoluti al termine del *trust*;
 - 5) l'identità delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul *trust* o sull'istituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel *trust* o nell'istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi;
 - h) **interesse giuridico rilevante e differenziato:** l'interesse, diretto, concreto e attuale di soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, legittimati all'accesso alla sezione speciale;
 - i) **istituti giuridici affini al trust, tenuti all'iscrizione nella sezione speciale:** gli enti e gli istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei *trust* espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell'interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine;
 - l) **persone giuridiche private:** le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le Prefetture e presso le

regioni e le province autonome, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

- m) **registro delle imprese**: il registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile;
- n) **registro delle persone giuridiche**: il registro di cui all'articolo 3 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
- o) **sezione**: l'apposita sezione del registro delle imprese, contenente i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica e di persone giuridiche private ed il cui accesso è consentito alle autorità, ai soggetti obbligati e al pubblico, nei termini e alle condizioni di cui all'articolo 21, comma 2 del decreto antiriciclaggio;
- p) **sezione speciale**: l'apposita sezione speciale del registro delle imprese, recante le informazioni sulla titolarità effettiva dei *trust* produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana ed il cui accesso è consentito alle autorità, ai soggetti obbligati e ai soggetti privati nei termini e alle condizioni di cui all'articolo 21, comma 4 del decreto antiriciclaggio;
- q) **soggetti legittimati all'accesso**: i soggetti, compresi quelli privati portatori di interessi diffusi, legittimati, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera f) e comma 4, lettera d-*bis*) del decreto antiriciclaggio, all'accesso alla sezione del registro delle imprese, nonché alla sezione speciale;
- r) **titolare effettivo delle imprese dotate di personalità giuridica**: la persona fisica o le persone fisiche cui è riconducibile la proprietà diretta o indiretta di una partecipazione superiore al venticinque per cento del capitale delle imprese dotate di personalità giuridica oppure, la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile il controllo delle imprese dotate di personalità giuridica sulla base del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria, del controllo dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria o dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante sulla società stessa ovvero, qualora dall'applicazione dei predetti criteri non risulti possibile individuare univocamente la titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica;
- s) **titolare effettivo delle persone giuridiche private**: cumulativamente, i fondatori, ove in vita, i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili e i titolari di funzioni di rappresentanza legale, direzione e amministrazione della persona giuridica privata;
- t) **titolare effettivo di *trust* e istituti giuridici affini**: l'identità del costituente o dei costituenti, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul *trust* o su altro istituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel *trust* o nell'istituto giuridico affine, attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi;
- u) ***trust* tenuti all'iscrizione nella sezione speciale**: i *trust* espressi disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, in possesso di codice fiscale, stabiliti o residenti nel territorio della Repubblica e quelli non residenti nel territorio della Repubblica, per i redditi quivi prodotti;

- v) **ufficio del registro imprese:** l'ufficio del registro delle imprese istituito presso la Camera di commercio di cui all'articolo 8, comma 1 della legge. n. 580/1993 e successive modificazioni e integrazioni;
- z) **Unioncamere:** l'ente che cura e rappresenta gli interessi generali delle camere di commercio e degli altri organismi del sistema camerale italiano, ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modificazioni e integrazioni;

ART. 2

(Ambito di applicazione e finalità)

1. Il presente decreto detta disposizioni in materia di alimentazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di *trust* produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e istituti giuridici affini al *trust* per finalità di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. I contenuti informativi relativi alla titolarità effettiva consultabili nell'apposita sezione del registro delle imprese sono disciplinati da apposito atto del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modifiche ed integrazioni.
2. I dati e le informazioni di cui al comma 1 sono comunicati, con le modalità e nei termini di cui al presente decreto e all'allegato tecnico che ne costituisce parte integrante, al registro delle imprese. I predetti dati e informazioni sono resi disponibili, per un periodo di 10 anni, in apposite sezioni del medesimo registro, in conformità con quanto disposto dal presente decreto. È garantito il rispetto delle disposizioni stabilite dal Regolamento UE 2016/679 e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali. Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di commercio competente a ricevere la comunicazione di cui all'articolo 3.

ART. 3

(Modalità e termini della comunicazione)

1. Gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica acquisiscono, con le modalità di cui all'articolo 22, comma 3 del decreto antiriciclaggio i dati e le informazioni relativi alla propria titolarità effettiva e li comunicano entro il 15 marzo 2021 all'ufficio del registro imprese, attraverso la comunicazione unica d'impresa, per l'iscrizione e conservazione nella sezione del registro. Le imprese la cui costituzione è successiva alla predetta data provvedono alla suddetta comunicazione entro 30 giorni dalla loro costituzione.
2. I soggetti di cui al comma 1 provvedono, con le medesime modalità ivi previste, a comunicare eventuali variazioni dei dati e delle informazioni attinenti alla propria titolarità effettiva, entro 30 giorni dal compimento dell'atto che dà luogo a variazione.
3. Il fondatore, ove in vita ovvero i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione delle persone giuridiche private, acquisiscono, ai sensi di cui all'articolo 22, comma 4 del decreto

antiriciclaggio i dati e le informazioni relativi alla propria titolarità effettiva e, con le modalità di cui all'allegato tecnico, li comunicano entro il 15 marzo 2021 all'ufficio del registro imprese, per l'iscrizione e conservazione nella sezione del registro. Le persone giuridiche private, la cui costituzione è successiva alla predetta data, provvedono alla suddetta comunicazione entro 30 giorni dalla loro costituzione. Con la medesima procedura, le predette persone giuridiche private provvedono a comunicare eventuali variazioni dei dati e delle informazioni attinenti alla propria titolarità effettiva, entro 30 giorni dal compimento dell'atto che dà luogo a variazione. Le disposizioni e i termini di cui al presente comma e le relative modalità, di cui all'allegato tecnico, si applicano, altresì, ai fini della comunicazione, da parte del fiduciario di *trust* e istituti giuridici affini tenuti all'iscrizione nella sezione speciale, dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva del *trust* o dell'istituto giuridico affine, e sulle relative variazioni.

4. Gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica, il fondatore, ove in vita ovvero i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione delle persone giuridiche private e il fiduciario di *trust* o di istituti affini tenuti all'iscrizione nella sezione speciale provvedono a confermare annualmente, con le modalità e nei termini specificati nell'allegato tecnico, i dati e le informazioni, comunicati ai sensi del presente articolo.
5. Gli adempimenti di cui al presente articolo soggiacciono al pagamento di diritti di segreteria stabiliti, modificati e aggiornati, nel rispetto dei costi standard, ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni.
6. La comunicazione di cui al presente articolo, avente ad oggetto dati e informazioni sulla titolarità effettiva, è resa, con le modalità di cui all'allegato tecnico, quale dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

ART. 4

(Dati e informazioni oggetto di comunicazione)

1. La comunicazione di cui all'articolo 3, avente ad oggetto dati e informazioni sulla titolarità effettiva contiene:
 - a) i dati identificativi delle persone fisiche indicate come titolare effettivo ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettere r), s) e t);
 - b) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), per le imprese dotate di personalità giuridica:
 1. l'entità della partecipazione al capitale dell'ente della persona fisica indicata come titolare effettivo, ai sensi dell'articolo 20 del decreto antiriciclaggio;
 2. ove non individuato in forza dell'entità della partecipazione di cui al numero 1), le modalità di esercizio del controllo ovvero, in ultima istanza, i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'ente, esercitati dalla persona fisica indicata come titolare effettivo, ai sensi dell'articolo 20 del decreto antiriciclaggio;
 - c) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), per le persone giuridiche private, il codice fiscale e, nel caso di prima comunicazione o di eventuali successive variazioni:
 1. la denominazione dell'ente;
 2. la sede legale e, ove diversa da quella legale, la sede amministrativa dell'ente;
 3. l'indirizzo di posta elettronica certificata;

- d) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), relativamente ai *trust* e agli istituti giuridici affini, il codice fiscale e, nel caso di prima comunicazione o di eventuali successive variazioni:
 1. la denominazione del *trust* o dell'istituto giuridico affine;
 2. la data, il luogo e gli estremi dell'atto di costituzione del *trust* o dell'istituto giuridico;
 - e) l'eventuale indicazione dello status di controinteressato all'accesso della persona fisica indicata come titolare effettivo e delle ragioni per le quali l'accesso esporrebbe il titolare effettivo ad un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione;
 - f) la dichiarazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di responsabilità e consapevolezza in ordine delle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti e delle dichiarazioni rese.
2. Le Camere di commercio provvedono all'accertamento e contestazione della violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva e all'irrogazione della relativa sanzione amministrativa, ai sensi dell'articolo 2630 del codice civile, secondo le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le Camere di commercio provvedono altresì ai controlli formali sulle dichiarazioni di cui al comma 1, lettera f) secondo le modalità indicate nell'allegato tecnico.

SEZIONE II

ACCESSO AI DATI E ALLE INFORMAZIONI

ART. 5

(Accesso da parte delle autorità)

1. Le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettere a), b), c) e d) e comma 4, lettere a), b) e c) del decreto antiriciclaggio accedono ai dati e le informazioni sulla titolarità effettiva presenti nel registro, previo accreditamento, attraverso il sistema di gestione dei soggetti accreditati reso disponibile dal gestore e secondo modalità, definite dall'allegato tecnico, tali da garantire l'univoca individuazione dell'unità organizzativa responsabile del processo di accreditamento e gestione delle credenziali presso l'autorità richiedente e, relativamente alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera d) e comma 4 lettera c), responsabile altresì dell'utilizzo dei predetti dati e informazioni per i soli fini di contrasto dell'evasione fiscale.
2. Le credenziali consentono alle autorità di cui al comma 1 l'accesso mediante sito internet o tramite cooperazione applicativa, secondo le modalità definite dall'allegato tecnico.

ART. 6

(Accreditamento e consultazione da parte dei soggetti obbligati)

1. I soggetti obbligati di cui all'articolo 3 del decreto antiriciclaggio consultano la sezione e la sezione speciale del registro delle imprese, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica del cliente, a seguito dell'acquisizione, da parte del gestore, dell'autocertificazione del soggetto obbligato, resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre, 2000, n. 445, che attesta l'appartenenza dello stesso ad una o più delle categorie previste dall'articolo 3 del decreto antiriciclaggio. La consultazione ha ad oggetto i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva, comunicati ai sensi dell'articolo 4.
2. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma i soggetti obbligati accedono al servizio di consultazione previo accreditamento, attraverso il sistema di gestione dei soggetti accreditati reso disponibile dal gestore secondo le modalità, definite dall'allegato tecnico e dietro pagamento dei diritti di segreteria la cui entità è determinata con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 18, comma 3 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
3. Le autorità di vigilanza di settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto antiriciclaggio e gli organismi di autoregolamentazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera aa) del predetto decreto effettuano controlli a campione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, tesi a verificare la veridicità delle dichiarazioni fornite dai soggetti sottoposti alla rispettiva vigilanza o al rispettivo controllo. I soggetti obbligati, con le modalità e nei termini di cui all'allegato tecnico, comunicano tempestivamente al gestore le eventuali modifiche o la cessazione dello *status* di soggetto obbligato accreditato.
4. I soggetti obbligati, con le modalità di cui all'allegato tecnico, comunicano tempestivamente al gestore le eventuali difformità tra le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute per effetto della consultazione del registro e quelle acquisite in sede di adeguata verifica della clientela, ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto antiriciclaggio, ai fini dell'implementazione, da parte del gestore medesimo, di sistemi di allerta idonei a restituire elementi di analisi utili alla ricognizione, da parte dell'autorità di cui all'articolo 5, della qualità e della veridicità dei dati, relativi alla titolarità effettiva presenti nella sezione e nella sezione speciale.

ART. 7

(Consultazione da parte di altri soggetti)

1. Le informazioni sulla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica e di persone giuridiche private, presenti nella sezione del registro delle imprese, sono accessibili al pubblico dietro pagamento dei diritti di segreteria. L'accesso ha ad oggetto il nome, il cognome, il mese e l'anno di nascita, il paese di residenza e la cittadinanza del titolare effettivo e le condizioni da cui deriva lo *status* di titolare effettivo, ai sensi dell'articolo 20 del decreto antiriciclaggio. L'accesso

non è consentito ove risultino controinteressati all'accesso ai sensi degli articoli 1, comma 3, lettera b) e 4, comma 1, lettera e).

2. Le informazioni sulla titolarità effettiva di *trust* produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e degli istituti giuridici affini al *trust*, presenti nella sezione speciale del registro delle imprese sono accessibili al pubblico dietro pagamento dei diritti di segreteria e previo accredito rilasciato, attraverso il sistema di gestione dei soggetti accreditati, reso disponibile dal gestore secondo le modalità definite dall'allegato tecnico, in favore dei soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, riconosciuti come legittimati all'accesso, ai sensi dell'articolo 21, comma 4, lettera d-*bis*) del decreto antiriciclaggio. L'accesso non è consentito ove risultino controinteressati all'accesso ai sensi dell'articolo 1, comma 3 lettera b) e dell'articolo 4, comma 1, lettera e).
3. A salvaguardia delle finalità di cui al presente decreto e salvo quanto previsto dai commi 1 e 2 a tutela dei diritti dei controinteressati, il gestore assicura che le richieste di accesso massivo e periodico siano trattate secondo procedure idonee a garantire il rispetto dei principi e delle garanzie stabiliti dal Regolamento UE 2016/679 e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.
4. L'entità dei diritti di segreteria di cui al presente articolo è determinata con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 18, comma 3 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

ART. 8

(Procedimento di accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di trust e istituti giuridici affini)

1. I soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, interessati ad essere accreditati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, presentano al Ministero dell'economia e delle finanze, apposta istanza contenente, a pena di inammissibilità, l'autocertificazione dei seguenti dati:
 - a) i dati identificativi del richiedente, del legale rappresentante degli enti esponenziali portatori di interessi diffusi e l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni;
 - b) per gli enti esponenziali, portatori di interessi diffusi:
 - 1) l'indicazione degli estremi dello statuto e dell'atto costitutivo, nonché dello scopo istituzionalmente perseguito;
 - 2) nel caso di enti dotati di personalità giuridica, gli estremi dell'iscrizione nel registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
 - 3) nel caso di enti sprovvisti di personalità giuridica, gli elementi da cui possa desumersi, in modo inequivoco, il relativo grado di rappresentatività e di diffusione territoriale;
 - c) l'indicazione degli elementi di fatto che valgono a qualificare l'interesse ad accedere alle informazioni sulla titolarità effettiva di imprese e persone giuridiche di diritto privato come:

- 1) rilevante e differenziato. Si considera tale l'interesse ad accedere alle predette informazioni qualora esse siano tali da fondare, integrare, rafforzare ovvero interferire, ledere o comunque diminuire gli effetti della situazione giuridicamente tutelata;
 - 2) diretto, concreto ed attuale. Si considera tale l'interesse facente capo all'istante portatore della posizione giuridica tutelata, strumentale all'instaurazione o alla prosecuzione di un procedimento giurisdizionale e direttamente produttiva di effetti sulla situazione giuridicamente tutelata;
 - d) per gli enti esponenziali, portatori di interessi diffusi, in aggiunta a quanto previsto dalle lettere b) e c), l'afferenza dell'interesse allo scopo statutariamente perseguito;
 - e) fermo quanto previsto dalle lettere b), c) e d), le circostanze che inducono l'istante a dubitare della coincidenza tra titolarità legale e titolarità effettiva;
2. All'istanza di cui al comma 1, è allegata copia dei documenti di identità dell'istante e, per gli enti esponenziali, portatori di interessi diffusi, del legale rappresentante.
 3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, verificata la regolarità e completezza dell'istanza e della documentazione allegata e la ricorrenza dell'interesse all'accesso, provvede, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza o delle integrazioni fornite ai sensi del comma 4, a comunicare al gestore gli esiti dell'accertamento e delle verifiche effettuate, ai fini dell'accreditamento di cui all'articolo 7, comma 2. Entro il medesimo termine, il Ministero dà avviso agli interessati dell'avvenuta trasmissione degli atti al gestore.
 4. Il termine di cui al comma 3 può essere sospeso una sola volta, per un periodo non superiore a dieci giorni, qualora il Ministero ritenga l'istanza incompleta ovvero ritenga necessario acquisire ulteriori informazioni relative ai dati trasmessi dall'interessato. In tali ipotesi, il predetto Ministero provvede a darne avviso all'istante che, con le stesse modalità di invio dell'istanza, fornisce le integrazioni richieste, entro quindici giorni dal ricevimento del predetto avviso.

SEZIONE III DISPOSIZIONI FINALI

ART. 9

(Rapporti con l'Agenzia dell'entrate e con gli Uffici Territoriali del Governo)

1. Con specifico riferimento alla raccolta dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 e dei *trust* produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e degli istituti giuridici affini al *trust*, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, commi 1 e 3, ultimo periodo del decreto anticiclaggio, l'Agenzia delle Entrate e gli Uffici Territoriali del Governo, forniscono al gestore le anagrafiche, comprensive di codici fiscali, delle predette persone giuridiche di diritto privato e dei predetti *trust* e degli istituti giuridici affini al *trust*, di cui siano in possesso in forza degli adempimenti prescritti dall'ordinamento vigente.

2. Le modalità attuative del presente articolo sono disciplinate con apposite convenzioni, stipulate tra Unioncamere, gli Uffici Territoriali del Governo e l'Agenzia delle Entrate, in ragione delle rispettive competenze.

ART. 10

(Modalità di dialogo con il sistema di interconnessione dei registri di cui all'articolo 22 della Direttiva (UE) 2017/1132)

1. Nelle more dell'adozione degli atti di esecuzione di cui all'articolo 31-bis della Direttiva (UE) 2015/849, come modificata dall'articolo 1 della Direttiva (UE) 2018/843, per le modalità di dialogo con il sistema di interconnessione dei registri di cui all'articolo 22 della Direttiva (UE) 2017/1132 si applicano le specifiche tecniche del regolamento di esecuzione (UE) 2015/884 della Commissione dell'8 giugno 2015.

ART.11

(Clausola di invarianza)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

A Ministro dell'economia e delle finanze